SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 2014.

Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e documenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162 del codice civile, siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Visti il comma 2 del citato art. 6, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Visto l'art. 162 del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante il «Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare l'art. 2, che modifica l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante «Disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)»;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 28 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali

1. Gli atti e i documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti, al fine della trasmissione tra comuni, dal modello allegato al presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 è trasmesso tra i comuni mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa.

3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante una delle seguenti modalità:

a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 82, del 2005;

d) trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. L'obbligo di utilizzo del modello di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2015.

Art. 2.

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento anagrafico

1. Ferma restando la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono effettuate in cooperazione applicativa, ovvero mediante sistemi di posta elettronica, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni effettuate per posta elettronica, di cui al comma 1, sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalità indicate nell'art. 1, comma 3.

Art. 3.

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento di stato civile

1. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono effettuate mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalità indicate nell'art. 1, comma 3.

Art. 4.

Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni

1. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale.

Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

ALLEGATO

Tracciato singolo file .XML

```
<modello3d>

    <cognome></cognome> OBBLIGATORIO

    <nome></nome> OBBLIGATORIO

    <cod_fisc></cod_fisc> OBBLIGATORIO

    <cod_fisc_validato></cod_fisc_validato> OBBLIGATORIO
                                                    Valori consentiti:
                                                    Vero;
                                                    Falso.

    <possesso_elettorato_attivo></possesso_elettorato_attivo> OBBLIGATORIO
                                                    Valori consentiti:
                                                    Vero;
                                                    Falso.

    <sesso></sesso> OBBLIGATORIO                    Valori consentiti:
                                                    M;
                                                    F.

    <data_nascita>
         <giorno></giorno>
         <mese></mese>
         <anno></anno> OBBLIGATORIO
    </data_nascita>

    <dati_comune_nascita> È ALTERNATIVO A dati_stato_nascita
         <cod_ISTAT_comune_nascita></cod_ISTAT_comune_nascita> OBBLIGATORIO
         <descr_com_nascita></descr_com_nascita> OBBLIGATORIO
         <sigla_prov_nascita></sigla_prov_nascita> OBBLIGATORIO
    </dati_comune_nascita>

    <dati_stato_nascita> È ALTERNATIVO A dati_comune_nascita
         <cod_ISTAT_stato_nascita></cod_ISTAT_stato_nascita> OBBLIGATORIO
         <descr_stato_nascita></descr_stato_nascita> OBBLIGATORIO
         <descr_com_estero_nascita></descr_com_estero_nascita>
    </dati_stato_nascita>

    <atto_di_nascita> OBBLIGATORIO
         <cod_ISTAT_comune_trascrizione></cod_ISTAT_comune_trascrizione>
         <anno></anno>
         <numero></numero>
         <parte></parte>
         <serie></serie>
         <volume></volume>
    </atto_di_nascita>

    <stato_civile></stato_civile> OBBLIGATORIO      Valori consentiti:
                                                    1 = stato libero;
                                                    2 = coniugato/a.

    <data_cancellazione_liste_elettorali> OBBLIGATORIO
         <giorno></giorno>
         <mese></mese>
         <anno></anno>
    </data_cancellazione_liste_elettorali>

    <numero_tessera_elettorale></numero_tessera_elettorale> OBBLIGATORIO

    <tessera_elettorale_consegnata></tessera_elettorale_consegnata> OBBLIGATORIO
                                                    Valori consentiti:
                                                    Vero;
                                                    Falso.

    <cod_ISTAT_Comune_di_emigrazione></cod_ISTAT_Comune_di_emigrazione> OBBLIGATORIO

    <cod_ISTAT_Comune_destinatario></cod_ISTAT_Comune_destinatario> OBBLIGATORIO


    <data_documento> OBBLIGATORIO
         <giorno></giorno>
         <mese></mese>
         <anno></anno>
    </data_documento>

</modello3d>
```

14A01382

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2014.

Integrazioni e rettifiche al decreto 5 novembre 2013 relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare, l'art. 18, commi da 8 a 8-*sexies*;

Visto che il comma 8-*ter*, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Vista la tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali a tutte le regioni, ad eccezione della regione Puglia per la quale era in corso un contenzioso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 8-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono stati conferiti poteri derogatori ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, per gli interventi di cui alla normativa di riferimento;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e, in particolare, l'art. 6, comma 3, a fronte del quale, per le regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie di cui all'art. 18, comma 8-*quater*, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014;

Viste le circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2013, n. 18801/Gab e 8 ottobre 2013, n. 10509;

Vista la nota 30 ottobre 2013, prot. n. 637, con la quale l'assessore al diritto allo studio e alla formazione della Regione Puglia ha comunicato che il tribunale amministrativo regionale di Lecce, con decreto monocratico del 18 ottobre 2013, n. 505, ha disposto la sospensione della graduatoria predisposta dalla Regione medesima ai sensi del predetto art. 18, comma 8-*ter*;

Vista la successiva nota 16 dicembre 2013, prot. n. 733, con la quale lo stesso Assessore al diritto allo studio e alla formazione, evidenziato il rigetto da parte del Tribunale amministrativo regionale competente, delle istanze di sospensiva, chiede di considerare revocata la sospensione temporanea e di procedere all'assegnazione delle risorse, facenti capo alla Regione Puglia, a favore degli enti locali aventi titolo, come utilmente collocati nella graduatoria regionale riapprovata con determinazione dirigenziale 16 dicembre 2013, n. 261, allegata alla nota medesima;

Vista la citata graduatoria predisposta, dalla Regione Puglia e da essa approvata con la citata determinazione n. 261 del 16 dicembre 2013 e inoltrata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con nota prot. n. 733 di pari data;

Vista la nota della Regione Puglia prot. n. 570 del 24 gennaio 2014, con la quale la stessa regione attesta la rispondenza degli interventi inseriti in graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento e l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti e finalità richiesti dalla stessa;

Ribadito come, a fronte della complessiva normativa di riferimento, non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto gli interventi già conclusi o comunque già in corso di esecuzione alla data di emanazione dello stesso e che, pertanto, ove erroneamente compresi nella graduatoria regionale, gli stessi non saranno presi in considerazione, con conseguente scorrimento della graduatoria medesima;

Vista l'intesa istituzionale raggiunta nella conferenza unificata del 1° agosto 2013 (Rep. atti 84/LU);

Vista inoltre la nota 21 novembre 2013, prot. n. PG/2013/290298, con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede la correzione di alcuni errori materiali e inesattezze riguardanti la denominazione delle località o delle scuole comprese nella Tabella 5, allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906;

Vista altresì, la nota 13 novembre 2013, prot. n. 32672/13, con la quale la Regione Molise chiede che all'intervento relativo al Convitto Nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della Tabella 11 allegata al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 906 del 2013, sia correttamente assegnato l'importo di € 98.000,00 in luogo di quello, erroneamente in essa riportato, pari ad € 96.000,00, con contestuale e conseguente eliminazione del finanziamento di € 2.000,00 a favore del Comune di Ielsi posizionato al n. 18 della graduatoria medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, la quota di euro 12.000.000,00, assegnata alla regione Puglia sulla base della tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito della somma complessiva di euro 150.000.000 diretta alla realizzazione delle iniziative contemplate dall'art. 18, commi 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo decreto-legge, è assegnata sulla base della graduatoria approvata dalla regione Puglia, agli enti locali di cui all'allegata tabella A, costituente parte integrante del presente provvedimento, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali medesimi.

2. L'assegnazione è effettuata sulla base della graduatoria e, comunque, entro il limite massimo dell'importo previsto per la Regione Puglia dalla tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del 2013.

3. Qualora la Regione abbia inserito nella propria graduatoria interventi che superano in tutto o in parte l'importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede comunque all'assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante.

Art. 2.

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli Enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2014, l'assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.

Art. 3.

1. A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli Enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014 adottato ai sensi dell'art. 18, comma 8-*ter*, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

Art. 6.

1. La Tabella B allegata al presente decreto sostituisce la Tabella 5 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, ai fini della correzione di errori materiali e inesattezze afferenti alla denominazione delle località o delle scuole già comprese nella citata Tabella 5.

2. All'intervento relativo al convitto nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013 n. 906, è assegnato l'importo di € 98.000,00, in luogo di quello erroneamente in essa riportato pari ad € 96.000,00. È conseguentemente annullato il finanziamento di € 2.000,00 relativo al Comune di Ielsi, collocato al 18° posto della tabella medesima.

Roma, 19 febbraio 2014

Il Ministro: CARROZZA

TABELLA A

RIPARTIZIONE AI SENSI DELLA TABELLA 1 ALLEGATA AL D.L. n. 69 del 2013 (art.18, comma 8.quater)
REGIONE PUGLIA € 12.000.000,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
1	MAGLIE	LE	PRIMARIA G. DE GIUSEPPE	Manutenzione straordinaria	320.000,00
2	SCORRANO	LE	INFANZIA	Ristrutturazione edilizia	416.000,00
3	CASARANO	LE	IC CASARANO POLO 2	Ristrutturazione edilizia	470.500,00
4	CURSI	LE	INFANZIA ANGELI DI SAN GIULIANO	Manutenzione straordinaria	937.000,00
5	MARUGGIO	TA	INFANZIA COLLODI	Manutenzione straordinaria	78.400,00
6	TAVIANO	LE	INFANZIA VIA MACCHIAIOLI	Ristrutturazione edilizia	137.550,00
7	CAVALLINO	LE	PRIMARIA DON MINZONI	Manutenzione straordinaria	233.000,00
8	SOGLIANO CAVOUR	LE	SEC I° gr. G. PALAMA	Manutenzione straordinaria	440.000,00
9	LOCOROTONDO	BA	IC - Marconi-Oliva	Manutenzione straordinaria	793.600,00
10	SANTERAMO IN COLLE	BA	INFANZIA VIA ROMITA	Ristrutturazione edilizia	56.000,00
11	LIZZANO	TA	SEC I ° gr.A. CHIONNA	Manutenzione straordinaria	340.000,00
12	CASTRIGNANO DE` GRECI	LE	INFANZIA VIA MICHELANGELO	Manutenzione straordinaria	400.000,00
13	TUGLIE	LE	SEC I ° gr.VIA NINO BIXIO	Manutenzione straordinaria	508.160,00
14	LECCE	LE	SEC I° gr. A. GRANDI	Manutenzione straordinaria	523.000,00
15	GALLIPOLI	LE	IC GALLIPOLI POLO 2	Manutenzione straordinaria	544.800,00
16	SALVE	LE	PRIMARIA ANTONIO CORCIULO	Manutenzione straordinaria	576.000,00
17	MELISSANO	LE	Via MAZZINI 81	Ristrutturazione edilizia	950.000,00
18	ALBEROBELLO	BA	IC - Morea-Tinelli	Manutenzione straordinaria	988.000,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
19	SURBO	LE	SEC. I° gr. ELISA SPRINGER	Manutenzione straordinaria	89.707,01
20	CEGLIE MESSAPICA	BR	PRIMARIA G. BOSCO	Risanamento conservatorio	90.000,00
21	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	INFANZIA DON TONINO BELLO	Risanamento conservatorio	100.000,00
22	SURBO	LE	INFANZIA LOC. GIORGILORIO	Manutenzione straordinaria	115.182,60
23	SURANO	LE	INFANZIA VIA EROI RESISTENZA	Manutenzione straordinaria	136.000,00
24	OSTUNI	BR	SEC I ° gr.S.G.BOSCO	Manutenzione straordinaria	240.000,00
25	BARLETTA	BT	SEC I° gr. BALDACCHINI	Manutenzione straordinaria	250.000,00
26	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	SEC I° gr. BUONSANTO	Manutenzione straordinaria	300.000,00
27	RACALE	LE	INFANZIA VIA LUCANIA	Manutenzione straordinaria	336.000,00
28	MOLA DI BARI	BA	SEC I° gr. L. TANZI	Manutenzione straordinaria	382.000,00
29	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	INFANZIA VIA CURTATONE	Manutenzione straordinaria	480.000,00
30	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	PRIMARIA VIA S. PERTINI	Ristrutturazione edilizia	496.549,50
31	ORIA *	BR	PRIMARIA CAMILLO MONACO	Ristrutturazione edilizia	272.550,89
	* FINANZIAMENTO PARZIALE DI € 500.000,00 RICHIESTI			TOTALE	12.000.000,00

TABELLA B

RIPARTIZIONE AI SENSI DELLA TABELLA 1 ALLEGATA AL D.L. n. 69 del 2013 (art.18, comma 8.quater)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA € 7.000.000,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
1	Provincia di Piacenza	PC	ITA Raineri-Marcora di PC	intervento bonifica amianto e rispristino copertura	100.000,00
2	Bettola	PC	S. sec. Enrico Fermi	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	30.000,00
3	Farini	PC	primaria Bruzzi	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	30.000,00
4	Monticelli d'Ongina	PC	scuola media	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	15.000,00
5	Ferriere	PC	scuola infanzia Inzani	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	10.759,00
6	Ferriere	PC	scuola primaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	11.751,70
7	Ferriere	PC	scuola media	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	7.304,04
8	Gragnano Trebbiense	PC	primaria Galilei	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	13.284,00
9	Gragnano Trebbiense	PC	secondaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	6.765,00
10	Gragnano Trebbiense	PC	materna	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	9.840,00
11	Lugagnano Val d'Arda	PC	secondaria Virgilio	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	30.564,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
12	Pecorara	PC	primaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	11.085,00
13	Comune di Ponte dell'Olio	PC	primaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	21.100,75
14	Comune di Ponte dell'Olio	PC	secondaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	10.560,00
15	Comune di Pontenure	PC	primaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	34.702,62
16	Pianello Val Tidone	PC	scuola elementare	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	35.315,87
17	Borgonovo Val Tidone	PC	scuola secondaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	20.674,03
18	Bobbio	PC	elementare Piramidani	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	30.000,00
19	Comune Cortemaggiore	PC	media Pallavicino	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	1.936,00
20	Comune Cortemaggiore	PC	elementare Gandolfi	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	27.647,26
21	Villanova sull'Arda	PC	scuola primaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	30.000,00
22	Caorso	PC	media Buonarroti	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	43.720,00
23	Provincia di Parma	PR	ITC Rondani ed ITC Melloni	manutenzione staraordinaria, servizi igienici e serramenti	208.950,00
24	Comune di Parma	PR	primaria Einaudi - sec. 1° grado Toscanini primo stralcio	rimozione amianto, incremento rimozione termica copertura	100.000,00
25	Fidenza	PR	Primaria Collodi e Ongaro	completamento e adeguanto antincendio CPI	98.602,23

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
26	Neviano degli Arduini	PR	Polo scuola primaria	miglioramento sismico e statico: rinforzo travi e pilastri	77.500,00
27	Mezzani	PR	primaria UNICEF e palestra	messa a norma, rifacimento copertura, eliminazione amianto	50.000,00
28	Salsomaggiore Terme	PR	primaria Romagnosi	smaltimento amianto	64.579,12
29	Sorbolo	PR	primaria Boni e secondaria 1° grado da Vinci	messa a norma, porte sicurezza, impianto elettrico	32.289,56
30	Felino	PR	secondaria 1° grado Solari e palestra	miglioramento sismico	64.579,09
31	Provincia di Reggio Emilia	RE	Motti, "Zanelli" e "Nobili" Di Re, IPT Di Cast. Monti	messa in sicurezza e manutenzione straordinaria	341.880,00
32	Luzzara	RE	infanzia di Villarotta	manutenzione straordinaria, rimozione amianto	48.000,00
33	Boretto	RE	primaria Alberici	manutenzione straordinaria, rimozione amianto	42.500,00
34	Castelnovo Monti	RE	infanzia, primaria, media - varie sedi	manutenzione straordinaria, rimozione amianto	42.850,00
35	Collagna	RE	infanzia e primaria Pulsoni	consolidamento post-sisma	70.040,42
36	Bagnolo in p.	RE	primaria Pascoli	manutenzione straordinaria	20.000,00
37	Albinea	RE	primaria Pezzani	manutenzione straordinaria	15.280,00
38	Cadelbosco di s.	RE	media Pascoli	manutenzione straordinaria	11.500,00
39	Castellarano	RE	primaria di Roteglia	messa in sicurezza e manutenzione straordinaria	20.000,00
40	Comune Reggio Emilia	RE	elementare Alighieri	manutenzione straordinaria	80.000,00
41	Scandiano	RE	media Boiardo	manutenzione straordinaria	22.000,00
42	Rio Saliceto	RE	primaria Frank	manutenzione straordinaria	26.034,38

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
43	San Martino in R.	RE	primaria De Amicis	messa in sicurezza e manutenzione straordinaria	39.000,00
44	Baiso	RE	scuola infanzia R. Hood	messa in sicurezza e manutenzione straordinaria	35.967,04
45	Vezzano	RE	primaria Fornaciari	manutenzione straordinaria e adeguamento sismico	39.648,16
46	Provincia di Modena	MO	ITC Barozzi	completamento e messa in sicurezza	350.000,70
47	Castelvetro	MO	materna di Solignano "Alice"	sostituzione pavimentazione in linoleum	41.295,00
48	Castelfranco Emilia	MO	primaria Don Bosco - Cavazzona	manutenzione straordinaria copertura	23.000,00
49	Carpi	MO	primaria "Pascoli"	rifacimento servizi igienici ed impianti	92.250,00
50	Fanano	MO	Ist. Comprensivo	rifacimento copertura palestra	48.000,00
51	Formigine	MO	primaria Ferrari	manutenzione straordinaria copertura	40.947,71
52	Marano sul Panaro	MO	infanzia Collodi	protezione vetri - messa in sicurezza	19.676,42
53	Comune di Modena	MO	primarie Frank, Collodi, Giovanni XXIII, Lanfranco - medie Cavour e Lanfranco	manutenzione straordinaria infissi	130.000,00
54	Nonantola	MO	infanzia Don Milani	sostituzione infissi	21.772,43
55	Palagano	MO	scuola media Moro e primaria Ranucci	rifacimento pavimentazione - messa in sicurezza	50.000,00
56	Pavullo n/F	MO	primaria De Amicis, primaria di Verica, plesso di Budria, primaria da Vinci	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	70.110,00
57	Pievepelago	MO	primaria Ferrari e media Pedrazzoli	sistemazione scala antincendio, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza	61.655,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
58	Riolunato	MO	primaria e infanzia San Giuseppe	secondo stralciuo ristrutturazione fabbricato per trasferimento scuole	48.613,83
59	Sassuolo	MO	media da Vinci	sostituzione serramenti esterni	61.000,00
60	Savignano sul Panaro	MO	infanzia Verdi	scala sicurezza	31.130,00
61	Spilamberto	MO	primaria Marconi	rifacimento controsoffitti, adeguamento impianto illuminazione ed emergenza, messa in sicurezza	33.818,81
62	Bomporto	MO	media Volta	manutenzione straordinaria miglioramento energetico, sostituzione infissi esterni	43.630,10
63	Povincia di Bologna	BO	Comune di Bologna: liceo ginnasio Galvani, scient. Righi, scient. Fermi. Comune di San Giovanni in Persiceto: IIS Malpighi	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	400.000,00
64	Comune di Bologna	BO	IIS Aldini Valeriani	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	146.175,00
65	Casalecchio di Reno	BO	primaria Ciari - Don Milani	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	72.153,00
66	Castelsampietro Terme	BO	Secondaria di 1° grado Pizzigotti	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	80.000,00
67	Fontanelice	BO	Primaria Mengoni	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	105.000,00
68	Lizzano in Belvedere	BO	secondaria di 1° grado	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	78.952,00
69	Grizzana Morandi	BO	secondaria di 1° grado Bontà	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	220.000,00
70	Marzabotto	BO	secondaria di 1° grado Galilei	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	203.500,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
71	San Lazzaro di Savena	BO	primaria Pezzani	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	63.530,00
72	San Pietro in Casale	BO	primaria Macaretolo - de Amicis (unico progetto)	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	57.750,00
73	Sasso Marconi	BO	infanzia San Lorenzo	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	31.223,25
74	Comune di Berra	FE	elementare medie di Berra Serravalle	amianto vv.ff. manutenzione	50.000,00
75	provincia di Ferrara	FE	ITI Copernico - A. Carpeggiani	adeguamento VV.FF.	50.000,00
76	Comune di Argenta	FE	elementare e materna di Argenta capoluogo	adeguamento VV.FF.	50.000,00
77	Codigoro	FE	medie G. Pascoli	adeguamento VV.FF.	50.000,00
78	Migliarino	FE	medie	adeguamento VV.FF.	50.000,00
79	Portomaggiore	FE	elementare e materna Gambulaga	manutenzione straordinaria	50.000,00
80	Copparo	FE	elementare O. Marchesi	copertura	50.000,00
81	Bondeno	FE	elementare di Stellata	VV.FF. e struttura	50.000,00
82	Comacchio	FE	elementare San Giuseppe	adeguamento VV.FF.	48.100,00
83	Masi Torello	FE	elementare	copertura	50.000,00
84	Mesola	FE	elementare media materna di Bosco Mesola	copertura, pavimentazione, centrale termica	50.000,00
85	provincia di Ravenna	RA	artistico Nervi Severini	messa in sicurezza	47.500,00
86	provincia di Ravenna	RA	ITA Perdisa, scient. Curbastro, ITCG Compagnoni	messa in sicurezza	173.251,28
87	comune di Ravenna	RA	primaria Pascoli	messa in sicurezza	94.000,00
88	comune di Ravenna	RA	primaria Garibaldi	messa in sicurezza	34.000,00
89	Alfonsine	RA	infanzia il bruco - primaria: Matteotti 1, Matteotti 2, Rodari, Oriani. Media Oriani, Oriani Longastrino	messa in sicurezza	25.000,00
90	Fusignano	RA	primaria Battaglia	messa in sicurezza	6.900,00
91	Lugo	RA	media Baracca	messa in sicurezza	39.254,00
92	Massa Lombarda	RA	primarie Quadri, Torchi	messa in sicurezza	20.000,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
93	Faenza	RA	primaria Carchidio Strocchi	ristrutturazione e manutenzione	48.214,71
94	Cervia	RA	primaria Fantini -plesso Palazzone	messa in sicurezza	24.023,77
95	Russi	RA	primaria Fantozzi	messa in sicurezza	10.142,28
96	Castelbolognese	RA	media Pascoli	ristrutturazione e manutenzione	7.920,04
97	Brisighella	RA	scuola infanzia San Martino in Gattare	messa in sicurezza	6.393,92
98	Riolo Terme	RA	Media Giovanni da Riolo	messa in sicurezza	5.000,00
99	Casola Valsenio	RA	scuola infanzia Lo scoiattolo	messa in sicurezza	10.000,00
100	Provincia di Forlì-Cesena	FO	ITA Saffi-Alberti di Forlì	adeguamento VV.FF.	241.231,92
101	Bagno di Romagna	FO	scuola infanzia Don Giulio Facimbeni	adeguamento sismico	195.000,00
102	Borghi	FO	primaria Marconi	miglioramento sismico	121.771,10
103	Montiano	FO	primaria Pia Campoli Palmerini	manutenzione straordinaria	12.243,09
104	Meldola	FO	primo grado Alighieri	messa insicurezza	76.773,98
105	Sogliano	FO	primaria padre Venenzio Reale	adeguamento sismico	14.517,32
106	Galeata	FO	primaria Don Giulio Facimbeni	manutenzione straordinaria	38.462,59
107	Provincia di Rimini	RN	ITC Valturio, Palestra Gobetti-De Gasperi, Liceo Serpieri, ITIS Da Vinci+Palestra ITT Marco Polo	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	150.000,00
108	Bellaria I.M.	RN	primaria Pascoli - IC Bellaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	25.550,00
109	Rimini	RN	elementare e materna Raggi, elementari: Rodari, Lambruschini, Montessori, Padulli, Case Nuove, San Fortunato, De Amicis - media n. 3 Bertola	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	49.897,20
110	Torriana	RN	Infanzia Pinocchio - IC Verrucchio	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	15.000,00

PROGR.	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO
111	Sant'Agata Feltria	RN	Infanzia, primaria e sec. Primo grado S. Agata Feltria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	57.636,52
112	Saludecio	RN	secondaria primo grado Albini - IC Mondaino	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	42.000,00
113	Montescudo	RN	primaria e secondaria primo grado Rosa Spina - IC Coriano	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	43.000,00
114	Riccione	RN	sec. Primo grado Fratelli Cervi - IC n. 2 Riccione	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	40.600,00
115	Maiolo	RN	infanzia e primaria Maiolo capol. - IC Pennabilli	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	11.252,80
116	Talamello	RN	primaria Talamello - IC Novafeltria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	15.008,50
117	San Leo	RN	primaria e secondaria primo grado San Leo Pietraguta - IC Novafeltria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	38.654,98
118	Alseno	PC	scuola primaria	messa a norma ed in sicurezza, adeguamento-bonifica amianto	3.307,48
				TOTALE	**7.000.000,00**

14A01493

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2014.

Approvazione del programma, per la regione Lombardia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto altresì il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67";

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: "le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del DL 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del DL 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto di applicare proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del DL 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro;

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le Regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la Regione beneficiaria della relativa somma;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Lombardia la somma di € 31.960.262,27 e alla Regione Valle D'Aosta la somma di € 359.491,16;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria";

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto l'Accordo sottoscritto il 3 settembre 2013 dalle Regioni Lombardia e Valle D'Aosta approvato con Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 418 del 19 luglio 2013 e con Deliberazione della Giunta regionale della Valle D'Aosta n. 1049 del 14 giugno 2013 per la realizzazione di strutture comuni, da realizzare nella Regione Lombardia, in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Valle D'Aosta;

Dato atto altresì che detto Accordo dispone che le risorse pari a € 359.491,16 ripartite alla Regione Valle D'Aosta, dal citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla Regione Lombardia per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Valle D'Aosta;

Visto il programma presentato dalla Regione Lombardia nota prot. n. 14286 del 14 maggio 2013 e nota prot. n. 28587 del 14 ottobre 2013, di utilizzo delle risorse complessive pari a € 32.319.753,43, derivanti per € 31.960.262,27 quali risorse ripartite alla Regione Lombardia, e per € 359.491,16 quali risorse ripartite alla Regione Valle D'Aosta con il citato decreto 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 22814 dell'1 agosto 2013 e le successive note integrative prot. n. 28557 del 14 ottobre 2013, con le quali la Regione Lombardia fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 13288 del 22 maggio 2013 e prot. n. 18620 del 17 luglio 2013;

Preso atto che il programma, approvato con D.G.R. n. 122 del 14 maggio 2013 e D.G.R. n. 767 dell'11 ottobre 2013 prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) "Riqualificazione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere - A.O.C. Poma –Mantova" per un importo a carico dello Stato di € 15.928.563,91,

2) "Riqualificazione dell'edificio "M-N" del Presidio Multi-specialistico di Mariano Comense - A.O. di Como" per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

3) “Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera presso l’Ospedale di Leno”- A.O. di Desenzano del Garda” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

4) “Recupero dei padiglioni “Forlanini” e “Ronzoni” all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di Limbiate” -A.O.G. Salvini” di Garbagnate Milanese” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

5) “Miglioramento quali-quantitativo degli aspetti relativi alla sicurezza delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli OPG che verranno realizzate in regione Lombardia” per un importo a carico dello Stato di € 359.491,16;

Acquisito, verbale prot. n. 128421073 del 15 ottobre 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal D.L. n. 24/2013, convertito in L. n. 57/2013, con particolare riferimento all’art. 3-*ter* della L. n. 9/2012;

Acquisito, con nota del 3 dicembre 2013 prot. n. 28017, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell’economia e delle finanze sull’importo complessivo pari € 32.319.753,43, di cui € 31.960.262,27 quali risorse ripartite alla Regione Lombardia e € 359.491,16 quali risorse ripartite alla Regione Valle D’Aosta dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da assegnare alla Regione Lombardia

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, e art. 3 del decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, che prevede la realizzazione degli interventi denominati:

1) “Riqualificazione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere -A.O. C. Poma –Mantova” per un importo a carico dello Stato di € 15.928.563,91,

2) “Riqualificazione di dell’edificio “M-N” del Presidio Multi-specialistico di Mariano Comense - A.O. di Como” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

3) “Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera presso l’Ospedale di Leno”- A.O. di Desenzano del Garda” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

4) “Recupero dei padiglioni “Forlanini” e “Ronzoni” all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di Limbiate” -A.O. G. Salvini” di Garbagnate Milanese” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

5) “Miglioramento quali-quantitativo degli aspetti relativi alla sicurezza delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli OPG che verranno realizzate in regione Lombardia” per un importo a carico dello Stato di € 359.491,16.

Il programma è composto da:

1. D.G.R. n. 122 del 14 maggio 2013,

2. D.G.R. n. 767 dell’11 ottobre 2013.

Nelle realizzande strutture saranno ospitati anche i soggetti internati provenienti dalla Regione Valle D’Aosta.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze previste dall’art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall’art. 4 bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnato alla Regione Lombardia l’importo complessivo di € 32.319.753,43, di cui € 31.960.262,27 quali risorse ripartite alla Regione Lombardia, ed € 359.491,16 quali risorse ripartite alla Regione Valle D’Aosta dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, per lo svolgimento del programma di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all’art. 1.

2. All’erogazione delle risorse provvede il Ministero dell’economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Lombardia trasmette al Ministero della salute l’atto di approvazione dei progetti di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all’art. 1.

2. La Regione Lombardia dà comunicazione al Ministero della salute dell’indizione delle gare di appalto.

3. La Regione Lombardia dà comunicazione al Ministero della salute della data dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Lombardia dà comunicazione al Ministero della salute dell’avvenuta chiusura dei lavori, dell’avvenuto collaudo degli stessi e dell’avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 gennaio 2014

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

14A01389

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 2014.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 20 gennaio 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato:

anno 2013 scostamento in punti percentuali = - 0,4

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro: LUPI

14A01312

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre Il Blu - Cooperativa sociale in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 ottobre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "OLTRE IL BLU - COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza conclusa in data 19 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 18 novembre 2013, ha formalizzato la rinuncia a proporre controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "OLTRE IL BLU - COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE", con sede in Modena (codice fiscale 02378580365), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Baisi, nato a Modena il 28 marzo 1958, ivi domiciliato in Viale Trento Trieste, n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01291

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Dimensione società cooperativa», in Alba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 14 ottobre 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "NUOVA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza conclusa in data 10 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota dell'8 novembre 2013, ha comunicato formalmente che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "NUOVA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Alba (CN) (codice fiscale 00906950043), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Brisone, nato ad Alessandria il 4 novembre 1969, ivi domiciliato in Via Venezia, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01292

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Litta», in Gambolò e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 18 febbraio 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SOCIETA' COOPERATIVA LITTA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 10 dicembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 23 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA LITTA", con sede in Gambolò (PV) (codice fiscale 01719890186), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964, domiciliato in Milano, Via Don Gervasini, n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01293

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Hercules - Società Cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 aprile 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 13 maggio 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Hercules - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 13 marzo 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Hercules - Società cooperativa», con sede in Lucca (codice fiscale 01630340469), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972, domiciliata in Roma, Via Angelo Fava, n. 46/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01317

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil 5 Società Cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Edil 5 Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 29 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil 5 Società cooperativa», con sede in Grosseto (codice fiscale 01182260537), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Passini, nato a Grosseto il 24 febbraio 1962, domiciliato in Firenze, Via Bolognese, n. 55.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01318

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caedo società cooperativa in liquidazione», in Castel Maggiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 8 giugno 2012, contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa "CAEDO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c.;

Considerato che in data 24 luglio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CAEDO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Castel Maggiore (BO) (codice fiscale 02987621204), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Masotti, nato a Bologna il 7 febbraio 1962, ivi domiciliato in Via G. P. Martini, n. 28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01294

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sorting società cooperativa», in Crescentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 19 novembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 27 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Sorting società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241190, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell' istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Sorting società cooperativa", con sede in Crescentino (VC) (codice fiscale 02332500020), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (AL) il 28 aprile 1969, ivi domiciliata in via Principe Tommaso di Savoia, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01295

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piazza Bengasi coop. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 30 novembre 2012, e del successivo accertamento, concluso in data 31 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Piazza Bengasi Coop. a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piazza Bengasi Coop. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale n. 05795810018), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (AL) il 28 aprile 1969, ivi domiciliata in via Principe Tommaso di Savoia, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01365

DECRETO 10 febbraio 2014.

Proroga dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, alla società «Sferacert S.r.l.», in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la prontÂ"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visti il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e

alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo Sferacert S.R.L. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con numero di protocollo 14627 del 29/01/2014;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2014UTL002 dell'8 gennaio 2014- Prot. MISE n. 2748 del 9/01/2014) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare a svolgere le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Sferacert S.R.L., con sede legale ed operativa in via Tritone, 4/A – 90147 Palermo, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A01309

DECRETO 10 febbraio 2014.

Autorizzazione per l'esercizio delle attività di certificazione CE e di verifica ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori «ANCCP Certification Agency S.r.l.», in Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vistala Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l’affidamento all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – dell’attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l’istanza della Società ANCCP Certification AGENCY S.R.L. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione generale con numero di protocollo 4883 del 14/01/2014;

Acquisita la delibera del 19 dicembre 2013 (DC2013UTL694- Prot. MISE n. 4129 del 13 gennaio 2014) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società ANCCP Certification Agency S.R.L. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l’art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l’aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L’Organismo ANCCP Certification Agency S.R.L., con sede legale ed operativa in via Nicolodi, 43/1 – 57121 Livorno, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l’attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 “Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori”, per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*;

nonché:

l’attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. L’Organismo è tenuto a svolgere l’attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 7 aprile 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A01310

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 18 febbraio 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione. (Ordinanza n. 148).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione Siciliana;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3887 del 9 luglio 2010;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale è stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a:

a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;

b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;

c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;

d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo;

e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Commissario delegato del 3 dicembre 2013 e del 2 gennaio 2014;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 gennaio 2014;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima regione.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro venti giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai Soggetti ordinariamente competenti, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2012, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, provvede entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, a trasferire al Direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.

4. Il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5446, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nell'Accordo di Programma cui al comma 6.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni: articoli 6, 7, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, comma 3, 128 e 132, commi 1, 4 e 5, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e seguenti modifiche ed integrazioni.

11. Il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilità speciale provvede, altresì, ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2014

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

14A01383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento del Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione.

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 8 del 30 gennaio 2014, le tavole numeri 10-28-29-30-31-32-44-45-60-66-74-75-76-81-82-83-84-85-88-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio delle province di:

Padova (comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Codevigo, Conselve, Correzzola, Este, Galzignano Terme, Granze, Loreggia, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Vighizzolo d'Este, Villa del Conte, Villa Estense, Vigonza);

Treviso (comuni di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio *X)*;

Venezia (comuni di Campolongo Maggiore, Cavarzere, Chioggia, Cona);

Verona (comune di Zimella);

Vicenza (comune di Noventa Vicentina);

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Venezia, alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

14A01311

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'articolo 24?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail : bertocald@gmail.com

14A01575

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nel testo risultante per effetto delle modificazioni introdotte dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013", limitatamente alle seguenti parti: articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";

articolo 38, comma 3-*bis*: "3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria."?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail: bertocald@gmail.com

14A01576

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogati:

- il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: "dal prefetto e"; articolo 2;

- la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", limitatamente all'articolo 13;

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'articolo 11;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3", limitatamente all'articolo 10;

- il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", limitatamente all'articolo 10?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail : bertocald@gmail.com

14A01577

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxavex» 100 mg/ml.

Provvedimento n. 56 del 4 febbraio 2014

Medicinale veterinario "FLOXAVEX" 100 mg/ml concentrato per soluzione orale per polli e tacchini, nelle confezioni:

confezione da 1 litro – A.I.C. n. 103944017

confezione da 5 litri – A.I.C. n. 103944029

Oggetto: Modifica stampati secondo procedura di Referral (art. 34 Direttiva 2001/82).

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria, S.A. con sede in Ctra. Reus – Vinyols km 4,1 P.O. BOX 60 – 43330 Riudoms (Tarragona) Spagna.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicata in oggetto, le modifiche del RCP e relative sezioni degli stampati a seguito di adeguamento al medicinale veterinario di riferimento Baytril 10% soluzione orale modificato dalla Decisione di Esecuzione della Commissione dell'8 ottobre 2012 riguardante, nel quadro dell'art. 34 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "Baytril 10% soluzione orale e nomi associati" contenenti la sostanza attiva "enrofloxacina" (EMA/511421/2012).

Le modifiche impattano sui seguenti punti del RCP e relative sezioni degli stampati:

4.2 Indicazioni d'uso

Trattamento di malattie degli apparati respiratorio e digerente causate dai seguenti batteri sensibili all'enroflossacina:

Polli: *Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli.*

Tacchini: *Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida, Escherichia coli*

L'enroflossacina deve essere usata quando l'esperienza clinica, sostenuta se possibile da test di sensibilità dell'organismo causante, indica che l'enroflossacina è il principio attivo da scegliere.

4.3 Controindicazioni

Non usare per profilassi.

Non usare quando la resistenza/resistenza crociata ai (fluoro) chinoloni è confermata.

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo, ad altri (fluoro) chinoloni o a qualsiasi degli eccipienti.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Non usare nei 14 giorni dall'inizio dell'ovodeposizione.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Polli e tacchini

10 mg enroflossacina/kg peso corporeo per giorno durante 3-5 giorni consecutivi. Trattamento per 3-5 giorni consecutivi; durante 5 giorni consecutivi in infezioni miste e forme croniche progressive. Se non si raggiunge un miglioramento clinico entro 2-3 giorni, deve prevedersi una terapia antimicrobica alternativa in base ai test di suscettibilità.

Calcolare la quantità giornaliera (ml) di prodotto richiesto per il periodo di trattamento nel seguente modo:

numero totale di uccelli x peso corporeo medio in kg x 0,1 = volume totale (ml) per giorno.

Il prodotto deve essere posto direttamente nel serbatoio principale o introdotto attraverso una pompa di somministrazione d'acqua.

Attraverso l'acqua da bere. Assicurarsi sempre che la totalità della dose offerta sia stata consumata. L'acqua medicata deve essere preparata fresca ogni giorno poco prima di offrirla agli animali. L'acqua da bere deve essere medicata durante il periodo di trattamento e non deve essere disponibile nessun'altra fonte d'acqua. Determinare il peso corporeo degli uccelli con la maggior precisione possibile in modo da evitare un sottodosaggio. Usare solo presoluzioni fresche, preparate ogni giorno prima dell'inizio del trattamento. I sistemi di pompaggio devono essere controllati costantemente in modo da assicurare una medicazione idonea. Svuotare il sistema dell'acqua e riempirlo con acqua medicata prima dell'inizio del trattamento.

4.11 Tempo di attesa

Carne e visceri:

Polli: 3 giorni

Tacchini: 3 giorni

Non impiegare in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Non somministrare nei 14 giorni dall'inizio dell'ovodeposizione in uccelli che producono uova.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01313

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enroxal» 100 mg/ml soluzione orale per polli e tacchini.

Decreto n. 14 del 4 febbraio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0318/001/MR- IE/V/0318/001/IB/001

Specialità medicinale per uso veterinario ENROXAL 100 mg/ml soluzione orale per polli e tacchini

Titolare A.I.C.: Krka, d.d., Novo mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia

Produttore responsabile rilascio lotti: Krka, d.d., Novo mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104590017

Bottiglia da 1 litro A.I.C. n. 104590029

Bottiglia da 5 litri A.I.C. n. 104590031

Composizione:

1 ml di soluzione orale contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 100 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: Polli e tacchini

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio e di quello digestivo causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina:

Polli

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Avibacterium paragallinarum,

Pasteurella multocida,

Escherichia coli.

Tacchini

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Pasteurella multocida,

Escherichia coli.

L'enrofloxacina deve essere utilizzata laddove l'esperienza clinica, supportata se possibile da test di sensibilità sull'agente casuale, indichi l'enrofloxacina come principio attivo di scelta.

Tempi di attesa:

Polli: carne e visceri: 3 giorni

Tacchini: carne e visceri: 3 giorni

Uso non autorizzato in animali che producono uova per il consumo umano.

Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'inizio dell'ovodeposizione

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

Periodo di validità dopo diluizione o ricostruzione conformemente alle istruzioni: 24 ore

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A01314

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colfen 200 SP» 200 mg/g granulato per uso in acqua da bere per suini.

Decreto n. 12 del 4 febbraio 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0456/001/DC

Medicinale veterinario «COLFEN 200 SP» 200 mg/g granulato per uso in acqua da bere per suini.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in Via Andrea Doria 41 M 00192 - Roma - codice fiscale n. 12000641006;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratoria Smeets N.V. - Neerlandweg 24, 2610 Wilrijik – Belgium;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Sacco da 500 g - A.I.C. n. 104505019;

Sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104505021;

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104505033.

Composizione: ogni grammo contiene:

Principio attivo: Florfenicolo 200.0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini;

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento delle malattie respiratorie dei suini associate alla Pasteurella multocida sensibile al florfenicolo;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa: carne e visceri: 20 giorni;

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A01315

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefokel» 50 mg/ml Sospensione iniettabile per suini e bovini.

Decreto n. 10 del 4 febbraio 2014

Procedura decentrata n. IE/V/0303/001/DC

Medicinale veterinario «CEFOKEL» 50 mg/ml Sospensione iniettabile per suini e bovini

Titolare A.I.C.: La società Kela N.V. con sede in St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten – Belgio;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento della ditta titolare Kela N.V. con sede in St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten – Belgio;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104521012.

Composizione:1 ml di sospensione contiene:

Principio attivo: Ceftiofur (come cloridrato) 50.0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e bovini;

Indicazioni terapeutiche: Infezioni associate a batteri sensibili al ceftiofur:

Suini: Per il trattamento delle infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis

Bovini: Per il trattamento delle infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio associate a Mannheimia haemolytica (in precedenza Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida e Histophilus somni (in precedenza Haemophilus somnus).

Per il trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta (panaritium, zoppina lombarda) associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Per il trattamento della componente batterica della metrite acuta postpartum (puerperale) nei 10 giorni successivi al parto, associata a Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum sensibili al ceftiofur. L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto risultati.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Suini: Carne e visceri: 5 giorni;

Bovini: Carne e visceri: 8 giorni;

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A01316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, in data 26 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0001588/MA004.A007/FAR-L-84 del 31 gennaio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 26 novembre 2013, concernente la modifica dell'art. 21 del «Regolamento di previdenza ed assistenza».

14A01366

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, in data 26 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0001321/MA004.A007/FAR-L-85 del 28 gennaio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 26 novembre 2013, concernente l'adeguamento, per l'anno 2014, delle pensioni e dei coefficienti economici, ai sensi degli articoli 7 e 27 del «Regolamento di previdenza ed assistenza».

14A01367

Approvazione della delibera n. 2/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, in data 10 aprile 2013.

Con ministeriale n. 36/0001844/MA004.A007/PLUR-L-18 del 6 febbraio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 10 aprile 2013, mediante la quale l'organo collegiale ha approvato la nuova formulazione dell'art. 10 del «Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie», proposta dal Consiglio di Amministrazione con il provvedimento n. 14 del 13 marzo 2013, in materia di regime sanzionatorio.

14A01368

Approvazione della delibera n. 31 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari, in data 30 luglio 2013.

Con ministeriale n. 36/0001659/MA004.A007/VET-L-49 del 3 febbraio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 31/30LUG2013/VIIICdA adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) in data 30 luglio 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2014.

14A01369

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-046) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100140225

€ 1,00